



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARRIERO GIUSEPPE LEONARDO

Nella seduta del 20/05/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Titolare di cinque prestiti personali o al consumo conclusi in date diverse (quattro dei quali estinti anticipatamente), il cliente (assistito dal proprio consulente) lamenta che gli interessi moratori convenuti o applicati nel corso del tempo avrebbero ecceduto il tasso soglia anti usura e, in quanto relativi a piani d'ammortamento c.d. "alla francese", avrebbero prodotto illegittimi effetti anatocistici. Eccepisce altresì, con riferimento all'estinzione anticipata, la mancata o inadeguata retrocessione delle rispettive quote parti di premio assicurativo e contesta la violazione della disciplina di trasparenza in ordine alla documentazione contrattuale. Insoddisfatto del riscontro, reitera la doglianza in sede di ricorso e domanda l'accertamento del carattere usurario e anatocistico degli interessi applicati, la loro restituzione (quantificata in 18.500,00 euro) nonché la retrocessione delle quote parte di premio assicurativo e il ristoro degli onorari di assistenza tecnica per 500,00 euro. Costitutosi, il resistente premette che i tassi dell'interesse moratorio relativi ai contratti in rassegna hanno sempre, in sede di stipula, rispettato il tasso soglia in forza di una espressa previsione contrattuale; che, eccezion fatta per l'ultimo contratto temporalmente concluso, non è mai stata fatta applicazione degli interessi moratori; che l'ammortamento c.d. "alla francese" risulta legittimo anche sulla scorta degli orientamenti dei diversi Collegi dell'ABF; che la documentazione contrattuale sottoscritta è pienamente in linea con la disciplina di trasparenza vigente alla data di



conclusione degli accordi; che la quota parte di premio assicurativo è stata, per alcuni contratti, retrocessa direttamente dalla competente compagnia e, per un altro contratto, rimborsata direttamente. Conclude per il rigetto del ricorso.

In sede di memoria aggiunta, il ricorrente contesta di aver percepito il premio da parte dell'impresa di assicurazioni e insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Procedendo per ordine, un primo contratto di finanziamento risulta anticipatamente estinto nel corso del 2008. Ciò determina, quanto a questo, la manifesta irricevibilità del ricorso, essendo il giudicante abilitato a conoscere (e decidere) operazioni o comportamenti non anteriori al limite temporale del 1° gennaio 2009 (v., fra le tante, le decisioni di questo Collegio nn. 132 e 954/2013 nonché, in termini, nn. 6433 e 6603/2013).

Per altri tre contratti anticipatamente estinti non risultano (dalla documentazione in atti) addebitati interessi moratori, né il ricorrente prova (come invece dovrebbe ex art. 2697 cod. civ.) la circostanza addotta a sostegno della domanda. Ciò determina, pur volendo assimilare gli interessi moratori a penali di diritto privato, come di recente stabilito anche dal Collegio di coordinamento (decisione n. 1875/2014), l'assenza dell'imprescindibile presupposto dell'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ.

Quanto, infine, all'ultimo finanziamento ancora in corso (stipulato nel 2012), a fronte di un tasso di mora del 15 per cento, il tasso soglia all'atto della stipula, risultava pari per la categoria di riferimento al 18,25 per cento e, in ogni caso, l'applicazione che ne è stata fatta, comprendendo anche tutti gli ulteriori costi e spese contrattuali, non si presenta idonea a prefigurare la manifesta eccessività degli stessi che sola giustifica la riduzione equitativa ex art. 1384 cod. civ. (v., in termini, la decisione di questo Collegio, n. 2913/2014). Da ciò l'infondatezza delle relative domande.

Né sorte migliore merita l'eccezione relativa al presunto anatocismo in dipendenza della metodologia applicata dall'intermediario per il computo degli interessi. In proposito, il Collegio rammenta che il piano di rimborso può prevedere quote capitale costanti (ammortamento uniforme), con rate costantemente decrescenti in funzione della progressiva contrazione della quota interessi o, all'inverso, un piano di ammortamento (cd. "alla francese"), frequentemente utilizzato nella prassi bancaria italiana, in cui le rate sono costanti e la quota capitale è crescente in funzione dell'inversa dinamica della sorta interessi. È noto come il ridetto criterio abbia formato oggetto di espressa censura da parte del Tribunale di Bari (sezione staccata di Rutigliano) che, con decisione del 29 ottobre 2008 ha rilevato l'illegittimità della più lenta riduzione del debito residuo. Oltre che sostanzialmente isolata, questa decisione di merito (che ha provocato differenti reazioni della dottrina in ordine al possibile e non univoco effetto anatocistico che da ciò potrebbe derivare) risulta inoltre contraddetta da più recenti decisioni dei Tribunali di Benevento (del 19 novembre 2012), di Arezzo (del 24 novembre 2011) e di Padova (del 23 febbraio 2009).

Non si sono riscontrati precedenti in termini della Cassazione, se non una decisione con la quale la S.C., occupandosi di un mutuo con piano d'ammortamento alla francese, non ha ritenuto di formulare alcun giudizio negativo al riguardo: "lo strumento negoziale di regolamentazione del rimborso del finanziamento, attuato dalle parti contrattuali suddette al fine di pianificare l'ammortamento e l'imputazione degli accessori ai pagamenti delle singole rate, rappresenta l'unica fonte di disciplina per la *determinazione dell'ammontare di tali frutti operata per ogni singola scadenza*. Il piano anzidetto, infatti, *attraverso cui di norma si predispose l'assetto inerente la restituzione del capitale con coeva determinazione dell'entità dei frutti percentualizzati per ogni singola scansione del pagamento*, rappresenta clausola negoziale i cui effetti, per tale sua natura, sono vincolanti fra le parti" (Cass. Civ., 19 aprile 2002, n. 5703).

Ciò detto circa la non decisività in assoluto di un precedente giurisprudenziale negativo, è essenziale considerare come l'*iter* logico divisato dal giudice barese affondi le sue radici più che nell'illegittimità del criterio di calcolo in discussione, nella circostanza che esso possa risultare



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

oscuro al cliente al momento della conclusione del contratto. Di guisa che la partita si sposta dal presunto anatocismo essenzialmente a meccanismi di trasparenza informativa utili a superare immanenti barriere di asimmetria informativa che ostacolano un processo di formazione della volontà consapevole da parte del consumatore (v., in termini, le decisioni di questo Collegio n. 1130/2011; 3797/2012; 422/2013. V. anche Collegio di Milano, n. 1280/2012). Circa il presunto effetto anatocistico, appare convincente quanto sostenuto dal Tribunale di Milano (con sentenza del 30.10.2013), sulla scorta della CTU presentata nel processo, secondo cui il preteso e lamentato effetto anatocistico non "discende di per sé dal piano di ammortamento costruito alla francese nel quale il maggior ammontare degli interessi da versarsi - rispetto a piani di ammortamento costruiti all'italiana - dipende non dall'applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate". Quanto alle pretese asimmetrie informative sollevate dal Tribunale pugliese il Collegio osserva come, nel caso di specie, la documentazione versata in atti escluda difetti di trasparenza.

Residua la questione relativa ai premi assicurativi. Al riguardo è agli atti che, con riferimento a due dei contratti estinti, l'impresa di assicurazione ha provveduto prima all'inoltro dei relativi assegni e, in ragione del loro mancato incasso, alla effettuazione di bonifici bancari. Tale circostanza determina il rigetto della relativa domanda, attesa la natura di *default* del criterio proporzionale per il computo delle quote di premio assicurativo relative al periodo residuo, verosimilmente calcolate con più sofisticati metodi che scontano, oltre alla variabile temporale, la stessa applicazione di riferimenti attuariali propri dei contratti in rassegna (cfr., in termini, tra le tante, le decisioni nn. 2187/2011; 621 e 6246/2013).

Non così invece per la quota parte di premio direttamente corrisposta dall'intermediario per il contratto n. 6042187, per il quale, in assenza dell'indicazione del criterio adottato, il calcolo della relativa quota parte con il metodo proporzionale determina, al netto di quanto già corrisposto, l'ulteriore importo a favore del ricorrente di 519,70 euro. Il parziale accoglimento del ricorso determina altresì il ristoro delle spese di assistenza tecnica, equitativamente determinate in 150,00 euro.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 519,70; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza tecnica equitativamente determinato nella misura di € 150,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI